

Assicurazione contro i Danni da calamità naturali ed eventi catastrofici

Dimensione Calamità Naturali

Modello: CATNA **Edizione:** 11/2024

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINFCATNA **Edizione:** 11/2024

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Presentazione del contratto

Dimensione Calamità Naturali rappresenta la soluzione dedicata alle imprese, diverse da quelle agricole, che vogliono proteggersi per i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici quali i sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

L'ubicazione da assicurare deve ricadere nel territorio italiano.

Il prodotto prevede tre garanzie obbligatorie:

- terremoto;
- franamento;
- alluvione, inondazione ed esondazione.

Per ciascuna garanzia possono essere assicurate le "Partite" (vedasi definizione riportata nel "Glossario"):

- a) Terreno;
- b) Fabbricato;
- c) Impianti, macchinari ed attrezzature.

La copertura può essere arricchita anche dalla Partita "Merci ed Arredamento".

Le Partite inserite in polizza **devono essere assicurate per tutte tre le garanzie** ("Terremoto", "Franamento" e "Alluvione, Inondazione, Esondazione").

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che indennizza, nei limiti delle somme indicate nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti causati al fabbricato, al terreno, agli impianti, macchinari ed attrezzature, nonché alle merci ed all'arredamento, in conseguenza di calamità naturali ed eventi catastrofici.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione vale per:

- ✓ Terremoto;
- ✓ Franamento;
- ✓ Alluvione, inondazione, esondazione.



Che cosa non è assicurato?

- * Fabbricati ubicati al di fuori del territorio italiano.



Ci sono limiti di copertura?

Sara Assicurazioni non indennizza i danni:

- ! ai fabbricati in corso di costruzione se sono già oggetto di altra copertura assicurativa contro i danni da eventi catastrofici quali i sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni;
- ! ai veicoli iscritti al P.R.A.;
- ! che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- ! che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- ! relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- ! causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- ! relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofici – e/o in ogni caso danni – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli eventi assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività);

Sono inoltre escluse dalle coperture assicurative tutte le Partite previste dal presente contratto qualora il fabbricato ove si svolge l'attività dichiarata sulla Scheda di polizza:

- ! è considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- ! se è gravato da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Sono infine esclusi:

- ! i beni immobili, che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia;
- ! i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione;
- ! i beni il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.



Dove vale la copertura?

La copertura vale per i fabbricati ubicati all'interno del territorio italiano.



Che obblighi ho?

Stipula contratto - In sede di conclusione del contratto, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..

Corso di contratto - Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del c.c.. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Sara Assicurazioni, ovvero alla data di stipula della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza.

Il premio di polizza è annuale o frazionabile in rate semestrali, con applicazione di un aumento del 3%.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- mezzo di pagamento elettronico ove disponibile.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e precontrattuale richieste da quest'ultimo.

Il prodotto non prevede l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate e del premio.

Il contratto prevede garanzie (Terremoto, Franamento, Alluvione inondazione ed esondazione) per le quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Quando inizia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza se successivo al pagamento del premio.

La durata del contratto è annuale.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Se il Contraente non paga la rata di premio successiva, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede il tacito rinnovo. Pertanto la copertura cessa alla scadenza contrattuale prevista, senza alcuna necessità di comunicazione da parte del Cliente.

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Assicurazione contro i Danni da calamità naturali ed eventi catastrofici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: Dimensione Calamità Naturali

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 04/11/2024 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2023

- Patrimonio netto: euro **778.616.304,53**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **723.941.304,53**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **277.708.402**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **124.968.781**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.033.415.219,78**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **372,1 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Garanzie Calamità Naturali

La Sara Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da terremoto e franamento, alluvione, inondazione ed esondazione.
L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto

Per il rimborso delle spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro.
Con tale opzione aggiuntiva sono rimborsabili anche le spese sostenute per smaltimento dei residui del sinistro rientranti sia nella categoria "tossici e nocivi" che in quella di "rifiuti radioattivi", e le spese di bonifica del terreno e riprogettazione del fabbricato.

Alluvione, inondazione, esondazione

Merci ed Arredamento posti in locali seminterrati: consente di indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle merci e dall'arredamento anche se posti in locali interrati o seminterrati.



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Calamità Naturali

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, SMALTIMENTO E TRASPORTO RESIDUI DEL SINISTRO

Tali spese sono rimborsate con un massimo pari alla somma assicurata indicata sulla Scheda di copertura. Sono inoltre incluse, con il limite del 10% della suddetta somma assicurata, le spese di smaltimento dei residui del sinistro rientranti sia nella categoria "tossici e nocivi" che in quella di "rifiuti radioattivi".

SPESE DI RIPROGETTAZIONE

Le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione del fabbricato identificato danneggiato dal sinistro stesso fino alla concorrenza di 15.000 euro.

SPESE DI BONIFICA

Il rimborso non può essere superiore al 10% della somma assicurata per la Partita Terreno. Tale importo non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata alla Partita Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto

SCOPERTO, MINIMO DI SCOPERTO E LIMITE DI INDENNIZZO

Per ciascun evento e per ciascuna Partita assicurata:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di polizza. Qualora in corrispondenza dello scoperto sia riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale ("Limite di indennizzo") delle somme prestate alle singole Partite assicurate.

Limiti di indennizzo, scoperti e minimo di scoperto applicati alle singole partite sono riportati sulla Scheda di polizza.

LIMITI DI INDENNIZZO PER LA PARTITA "MERCİ ED ARREDAMENTO"

Fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, limitatamente alla Partita "Merci ed Arredamento", valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento", con il minimo di 1.500 euro ed il massimo di 3.000 euro;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento", con il massimo di 10.000 euro, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento";
- d) Cose contenute nelle dipendenze: non più del 20% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento".

CONDIZIONE AGGIUNTIVA MERCİ E ARREDAMENTO POSTI IN LOCALI INTERRATI O SEMINTERRATI

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- per ciascuna Partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari a quello indicato per la Partita "Merci e Arredamento";
- in nessun caso la Sara Assicurazioni pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per ciascuna Partita ("Merci e Arredamento" e "Merci e Arredamento in aumento", se resa operante), con il massimo di euro 100.000,00 complessivamente.

ESCLUSIONI E RIVALSE

Sara Assicurazioni non indennizza i danni:

- ai fabbricati in corso di costruzione se sono già oggetto di altra copertura assicurativa contro i danni da eventi catastrofali quali i sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni;
- ai veicoli iscritti al P.R.A.;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali – e/o in ogni caso danni – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli eventi assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività);



Ci sono limiti di copertura?

Sezione Calamità Naturali

Sono inoltre escluse dalle coperture assicurative tutte le Partite previste dal presente contratto qualora il fabbricato ove si svolge l'attività dichiarata sulla Scheda di polizza:

- è considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- se è gravato da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Sono infine esclusi:

- i beni immobili, che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia
- i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione;
- i beni il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.

ESCLUSIONI VALIDE PER LA PARTITA "MERCİ ED ARREDAMENTO" E "MERCİ ED ARREDAMENTO IN AUMENTO"

Ferme le esclusioni generali, limitatamente alle Partite "Merci e Arredamento" e "Merci e Arredamento in aumento", sono esclusi i danni:

- a) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto di sinistro indennizzabile sulle cose assicurate;
- b) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- c) a merci ed arredamento contenuti all'interno di fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- d) a merci ed arredamento contenuti all'interno di capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- e) a merci ed arredamento all'aperto;
- f) da distacco di roccia graduale;
- g) da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- h) da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

Inoltre, ai fini della garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione, sono anche esclusi i danni:

- i) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- j) a merci e arredamenti contenuti all'interno di fabbricati costruiti in aree golenali;
- k) a merci e arredamenti posti in locali interrati o seminterrati;
- l) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

DECORRENZA DELLA GARANZIA E TERMINI DI ASPETTATIVA

Fermo quanto previsto in materia di "Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione", le garanzie di cui alla presente Sezione decorrono una volta che sia trascorso il termine temporale espresso in giorni ed indicato sulla Scheda di polizza alla voce "Termini di aspettativa per le garanzie alluvioni, inondazione, esondazione".

LIMITI DI INDENNIZZO PER LA PARTITA "MERCİ ED ARREDAMENTO"

Nell'ambito della Partita "Merci ed Arredamento", nelle dipendenze non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

SPESE DI RIPROGETTAZIONE

Rimane escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative.

ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE

Per le Partite "Fabbricato", "Impianti, Macchinari, Attrezzature" e "Merci ed Arredamento", Sara Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.</p> <p>Qualora il contratto sia stato acquistato on-line sul sito www.sara.it, in caso di sinistro l'Assicurato potrà darne avviso alla Società tramite raccomandata A/R - via Po 20, Roma - oppure tramite email all'indirizzo ufficioassistenzaclienti@sara.it. Ferme le modalità e le tempistiche previste dai singoli articoli riportati nelle condizioni di polizza.</p> <p>In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile; darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sara Assicurazioni entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; presentare alla Sara Assicurazioni entro sette giorni successivi alla denuncia un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore; dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Sara Assicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. <p><u>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del C.C.</u></p> <p>Nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Sara Assicurazioni, l'Assicurato riconosce alla stessa la facoltà di controllare la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate, anche mediante verifiche da effettuarsi presso le sedi dell'Assicurato stesso con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. L'esercizio di tale diritto non libera né il Contraente né l'Assicurato da alcuno dei propri obblighi.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di BENPOWER società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c..</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo, a meno che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro ovvero venga notificato a Sara Assicurazioni un provvedimento giudiziario o altro atto relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non sia determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso per sinistro da parte della Società o del Contraente, la Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA.</p> <p>Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. <p>La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).</p> <p>Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Imprese iscritte al Registro delle imprese che vogliano assolvere l'obbligo assicurativo contro le calamità naturali ed eventi catastrofali, introdotto con la Legge 213/2023.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 108,00.
Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 25,92.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it.</p> <p>L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma – fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	È un istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX).
Negoziazione assistita	La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservicesretail/finnet/index.en.htm</p> <p>Arbitrato: le eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità dei sinistri possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.</p> <p>In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi catastrofali

Dimensione Calamità Naturali

Condizioni di Assicurazione
Modello: CATNA Edizione: 11/2024

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018"

Avvertenze

Si conviene quanto segue:

- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite (vedasi definizione riportata nel "Glossario") riportate sulla Scheda di polizza per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
- l'assicurazione è prestata per le somme assicurate indicate nella Scheda di polizza;
- le garanzie possono prevedere limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e/o franchigie indicati sulla Scheda di polizza o nelle Condizioni di Assicurazione;
- le limitazioni e le esclusioni contrattuali, che determinano la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo, o le disposizioni che introducono obblighi a carico dell'Assicurato, sono evidenziate con carattere "grassetto" nelle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dispone di un'Area Internet riservata (c.d. Home Insurance) a cui può accedere previa registrazione.

Le modalità per effettuare la registrazione sono descritte nella documentazione allegata al presente contratto.

Tramite l'Area Riservata, il Contraente può effettuare, tra le altre, le seguenti operazioni:

- pagare i premi assicurativi successivi al primo;
- richiedere di modificare i propri dati personali.
- presentare una denuncia di sinistro.

Legenda delle sigle di Sezione utilizzate

All'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione ciascuna Sezione è individuata da una sigla, come di seguito riportato:

- **NC:** Norme comuni;
- **CN:** Garanzie Calamità Naturali;
- **SXCN:** Norme che regolano la liquidazione dei sinistri valide per le garanzie Terremoto, Franamento, ed Alluvione, Inondazione, Esondazione.

INDICE

GLOSSARIO	6
NC - NORME COMUNI	10
Premessa	10
NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	10
NC.2 - Altre assicurazioni	10
NC.3 - Aggravamento del rischio	10
NC.4 - Diminuzione del rischio	10
NC.5 - Durata, pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione	11
NC.6 - Proroga dell'assicurazione e adeguamento del premio	11
NC.7 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato	11
NC.8 - Recesso in caso di sinistro	11
NC.9 - Mediazione Obbligatoria	11
NC.10 - Modifiche dell'assicurazione	12
NC.11 - Oneri fiscali	12
NC.12 - Rinvio alle norme di legge	12
NC.13 - Limiti territoriali	12
NC.14 - Buona fede	12
NC.15 - Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato	12
NC.16 - Forma di assicurazione	12
NC.17 - Indicizzazione	12
CN - GARANZIE CALAMITÀ NATURALI	13
Che cosa posso assicurare	13
CN.1 - Oggetto dell'assicurazione	13
Contro quali danni posso assicurarmi	13
CN.2 - Eventi assicurati	13
CN.3 - Estensioni di copertura (Garanzie opzionali)	13
CN.3.1 - Mercì e Arredamento	13
CN.3.2 - Mercì e Arredamento in aumento	13
CN.3.3 - Condizione aggiuntiva Mercì e Arredamento posti in locali interrati o seminterrati	13
CN.3.4 - Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro	13
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	14
CN.4 - Caratteristiche costruttive del fabbricato	14
CN.5 - Esclusioni	14
CN.5.1 - Esclusioni valide per la Partita opzionale "Mercì e Arredamento" e "Mercì e Arredamento in aumento"	15
CN.6 - Scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo	15
CN.7 - Limiti di indennizzo per la Partita "Mercì ed Arredamento"	15
CN.8 - Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa per "Alluvione, Inondazione, Esondazione"	15
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	16
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	17
SXCN - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	17
SXCN.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	17
SXCN.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	17
SXCN.3 - Esagerazione dolosa del danno	17
SXCN.4 - Procedura per la valutazione del danno	17
SXCN.5 - Mandato dei periti	18
SXCN.6 - Determinazione del danno	18
SXCN.7 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale	19
SXCN.8 - Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati - Deroga alla regola proporzionale	19
SXCN.9 - Limite massimo dell'indennizzo	19
SXCN.10 - Pagamento dell'Indennizzo	19
SXCN.11 - Anticipo dell'indennizzo	19
SXCN.12 - Trasloco delle cose assicurate	19
SXCN.13 - Rinuncia alla rivalsa	19
SXCN.14 - Programma QuickRestart Azienda Benpower	20

GLOSSARIO

Allagamento: l'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.

Alluvione/Inondazione/Esondazione: straripamento, tracimazione, fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, derivanti da eventi atmosferici naturali, che interessino l'area in cui si trovino i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. **Si precisa che l'Allagamento ed i Flash Floods non costituiscono alluvione, inondazione o esondazione.**

Anno di costruzione (del fabbricato): indicato sulla Scheda di polizza, desumibile da almeno uno dei seguenti documenti:

- Dichiarazione del Direttore dei lavori per l'iscrizione dell'immobile al Registro catastale;
- Certificato di agibilità;
- Certificato di abitabilità.

Se il Fabbricato assicurato è stato oggetto di più recente intervento strutturale di messa in sicurezza e prevenzione contro i danni da evento sismico, documentabile da apposita certificazione, l'anno di costruzione indicato sulla scheda di polizza può essere considerato come l'anno di tale intervento.

Ai fini della copertura assicurativa, si considera rilevante, per la valutazione del rischio terremoto, esclusivamente l'anno in cui sono stati effettuati interventi antisismici strutturali sul fabbricato assicurato, in conformità alle disposizioni di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) approvate con Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2018, e successive modificazioni e integrazioni, e/o eventuali normative regionali e linee guida specifiche applicabili in materia di interventi antisismici strutturali. Si precisa che, per "interventi antisismici strutturali" si intendono esclusivamente quelli che hanno comportato modifiche, adeguamenti o miglioramenti della struttura portante dell'edificio, finalizzati a garantire una maggiore resistenza dell'edificio agli eventi sismici, secondo quanto previsto dalle suddette Norme Tecniche.

Sono espressamente esclusi dal presente riferimento:

- **Interventi che non abbiano carattere strutturale;**
- **Interventi finalizzati al solo miglioramento di componenti non portanti (ad esempio, tramezzi, rivestimenti o finiture);**
- **Interventi che, pur rientrando in incentivi statali come il Sismabonus, non comportano modifiche significative alla struttura portante dell'edificio.**

L'anno di riferimento per la valutazione del rischio sarà considerato quello in cui sono stati completati gli interventi strutturali, come sopra definiti, e attestati da un professionista abilitato secondo la normativa vigente.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione, rappresentato dalla Polizza.

Attrezzatura: le macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "Fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A., che rientrano tra i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, Sezione Attivo, voce B-II, numero 3). Sono assicurate le attrezzature oggetto di leasing, anche se assicurate con altro contratto di assicurazione. In tal caso la copertura opera **solo se la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente.**

Azienda: l'attività economica, commerciale, artigianale, industriale o di servizi, riportata nella Scheda di polizza, svolta dall'Assicurato presso l'ubicazione indicata.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione, oppure esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati esplosivi gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6/5/1940 ed elencati

nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: la costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in Polizza, ove l'Assicurato esercita l'attività dichiarata in Polizza.

Sono compresi i locali non comunicanti con il Fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso.

Sono compresi: tetti, opere di fondazione od interrate; recinzioni, cancellate e simili; Fissi ed Infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, impianti allarme, serbatoi e silos in muratura, insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato, come pure altri impianti od installazioni al servizio del Fabbricato considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti.

In caso di assicurazione di porzione di Fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Sono esclusi: il terreno e tutto ciò che è considerato facente parte di Impianti, macchinari, attrezzature, merci ed arredamento.

Fissi/Infissi - Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Flash Floods: rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Franchigia: importo fisso, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata che per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Franamento: il movimento, lo scivolamento o il distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dalla frana nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione. Si precisa che, **bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine non costituiscono "Franamento"**.

Impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato, **con esclusione dei veicoli iscritti al P.R.A...** Nella definizione rientrano anche gli impianti ed i macchinari oggetto di leasing, anche se assicurati con altro contratto di assicurazione. In tal caso la copertura opera **solo se la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente.**

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta da Sara Assicurazioni in caso di Sinistro.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili come Esplosivi, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.

Limiti di indennizzo: l'importo massimo, entro la somma assicurata, che Sara Assicurazioni si impegna a corrispondere in caso di Sinistro.

Merci ed Arredamento: l'insieme delle cose **adibite all'attività dichiarata**, che si trovano **all'interno del fabbricato indicato** sulla Scheda di Polizza, così suddivise e definite:

- **Merci:** Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda; merci e prodotti semilavorati e finiti; scorte e materiali di consumo; imballaggi non espansi; supporti, scarti e ritagli di lavorazione; imposte di fabbricazione e diritti doganali. Sono compresi esplodenti, infiammabili e merci speciali **nei quantitativi massimi previsti** dall'articolo NC.10 - Circostanze influenti sul rischio e relative tolleranze: Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali. Si considerano merci i veicoli di terzi, anche se iscritti al P.R.A., qualora l'attività dell'azienda ne comporti lavori di riparazione e/o manutenzione nonché la loro detenzione in consegna o custodia;
- **Arredamento:** mobilio ed arredamento (se non costituisce merce dell'azienda), compreso quello contenuto nelle dipendenze e nei magazzini; mobilio e arredamento d'ufficio in genere, cancelleria, stampati; effetti personali e vestiario degli addetti (**con esclusione di preziosi e valori**).
Se l'attività assicurata è una struttura ricettiva sono ricompresi nella definizione di arredamento anche il mobilio e l'arredamento dell'abitazione privata dell'Assicurato se comunicante con i locali della struttura ricettiva;
- **Oggetti d'arte, Preziosi, Valori:**
intendendosi:
 - a) Oggetti d'arte: Oggetti di particolare pregio o di valore artistico, qualora non costituiscano merce oggetto di vendita dell'azienda ma siano di pertinenza dell'azienda stessa (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria;
 - b) Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle;
 - c) Valori: denaro, titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali, biglietti delle lotterie ivi compresi quelli delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (i cosiddetti "Gratta e Vinci"), schede e "ricariche" telefoniche, ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore, fustelle;
- **Cose Particolari:** se non costituiscono prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

Nella definizione di "Merci ed Arredamento", nell'ambito della propria voce di appartenenza, sono compresi anche i beni di proprietà di terzi - **con esclusione delle cose portate dai Clienti nell'ambito di una attività ricettiva** - e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Se l'Assicurato svolge un'attività ricettiva, sono escluse (non fanno parte della Partita Merci ed Arredamento) le cose portate dai Clienti.

Se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite di polizza oppure se tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti convenzionalmente alla partita "Merci ed Arredamento".

Merci speciali: celluloidi (grezza e oggetti di), espansite di sughero, gomma spugna e microporosa, schiuma di lattice; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte della composizione del prodotto finito.

Partita: insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

Perfezionamento (del contratto): accettazione e conferma del contratto da parte dell'Assicurato, mediante apposizione di firma, sia essa autografa od elettronica.

Polizza: vedasi "Scheda di polizza".

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Sara Assicurazioni.

Primo Rischio Assoluto: la forma di assicurazione che, in caso di Sinistro, prevede il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo che i beni assicurati avevano al momento del Sinistro, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 Codice Civile.

Regola proporzionale: regola derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda di polizza (o Polizza): il documento che comprova l'assicurazione, stampato, sottoscritto e vincolante per le Parti in cui sono individuati: cosa si assicura, le garanzie, le somme assicurate ed i massimali, il premio ed altri elementi contrattuali.

Scoperto: l'importo del danno, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; **gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Struttura resistente ai carichi laterali: sistema progettato per resistere e trasferire forze orizzontali causate da fenomeni come vento, eventi sismici, impatti accidentali. Esempi di strutture resistenti ai carichi laterali: pareti di taglio, telai controventato, controventi ad X.

Struttura resistente ai carichi verticali: sistema strutturale progettato per sostenere e trasferire carichi gravitazionali verso le fondamenta dell'edificio.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Terremoto (o sisma) il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro. **Si precisa che bradisismo, subsidenza, maremoto non costituiscono "Terremoto".**

Terreno: pertinenze fondiari dell'Azienda assicurata quali: terreno, terreno su cui insiste il fabbricato indicato sulla Scheda di polizza, nonché moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti. **Sono esclusi i fondi e terreni destinati a colture e coltivazioni agricole che costituiscono oggetto di esercizio di attività agricola, ai sensi dell'articolo 2195 c.c..**

Valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del "Fabbricato" con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

Valore Intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

NC - NORME COMUNI

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite
- (ii) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di
- (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Sara Assicurazioni direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla stipula del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e mail all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. **Il contraente è informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo e-mail andranno comunicati tempestivamente alla Sara Assicurazioni all'indirizzo e mail sopra indicato.**

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Sara Assicurazioni; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la Sara Assicurazioni, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NC.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la fine della stessa assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del c.c.

Possono costituire dichiarazioni che influiscono sulla valutazione del rischio quelle riguardanti:

- precedenti sinistri;
- ubicazione del fabbricato assicurato;
- caratteristiche costruttive e condizioni di statica e manutenzione;
- esistenza di altre assicurazioni a copertura dei rischi previsti dal presente contratto, stipulate dall'Assicurato per l'ubicazione dichiarata in polizza e per eventuali altre ubicazioni a lui riconducibili;
- anno di costruzione del fabbricato;
- presenza ed adozione di misure di protezione e prevenzione contro eventi di calamità naturali (frammento, alluvione, esondazione, inondazione).

La veridicità delle dichiarazioni rese, riportate sulla Scheda di polizza e nei suoi allegati, forma parte integrante del presente contratto, ed è considerata essenziale ai fini dell'efficacia contrattuale della presente Polizza.

Si richiama pertanto l'attenzione del Contraente sulla necessità di verificare l'esattezza delle dichiarazioni fornite e riportate sulla documentazione contrattuale, prima di sottoscrivere.

La Sara Assicurazioni ha definito linee guida per la valutazione dei rischi volte a favorire l'adozione di misure di protezione e di prevenzione dal rischio catastrofale da parte della clientela.

Nella fase di valutazione del rischio, la Sara Assicurazioni verifica attraverso un apposito questionario le misure di protezione e di prevenzione adottate dal Contraente.

Sulla base delle misure di protezione e di prevenzione adottate dal Contraente, la Sara Assicurazioni riconosce uno sconto applicato sul Premio.

NC.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto a Sara Assicurazioni dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi e garanzie, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra può comportare la perdita dell'indennizzo.

Limitatamente al caso in cui il contratto sia stipulato da una persona fisica, tale obbligo è esteso anche all'Assicurato se soggetto diverso dal Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicazione nel caso in cui le altre garanzie derivino da polizze automaticamente contratte con la titolarità di carte di credito, conti correnti bancari ed altri servizi simili.

NC.3 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Sara Assicurazioni ogni aggravamento del rischio.

In caso di sinistro la mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oppure la fine della stessa assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

NC.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Sara Assicurazioni è tenuta ad adeguare il premio o le rate di premio successivi alla

comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

NC.5 - Durata, pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del premio.

Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di perfezionamento del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente può sottoscrivere la Polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, **dovrà firmarla e restituirla alla Sara Assicurazioni** tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di Polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Per il contratto stipulato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio può essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Sara Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Il premio di polizza è convenuto per l'intera durata del contratto.

NC.6 - Proroga dell'assicurazione e adeguamento del premio

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta da parte dell'Assicurato.

Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, come indicato nella Scheda di Polizza, nel quale caso essa coincide con la durata della Polizza.

Ad ogni scadenza contrattuale, Sara Assicurazioni propone all'Assicurato il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità comunicando le nuove condizioni di premio.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NC.7 - Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato

Se il contratto è stato perfezionato mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente **può recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi al perfezionamento del contratto**, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso deve contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni S.p.A.

NC.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini contrattuali, **e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo**, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Sara Assicurazioni ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Sara Assicurazioni, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

NC.9 - Mediazione Obbligatoria

Fatte salve le altre procedure di risoluzione delle controversie e di reclami previste dalla Polizza, tutte le controversie collegate a questo contratto per le quali non è stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intende promuovere un giudizio, prevedono che venga effettuato un tentativo di Mediazione.

Tale obbligo è previsto, dall'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche. La Mediazione, si svolge davanti ad uno degli Organismi scelti dalla parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, iscritti nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Per semplicità si consiglia di consultare l'Albo Mediatori Civili disponibile sul sito www.giustizia.it. Se il contratto è stato stipulato con un consumatore, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di Mediazione si svolge davanti ad uno degli Organismi di Mediazione presenti nel luogo di residenza o

domicilio elettivo dell'assicurato. L'Organismo di Mediazione prescelto può prevedere la possibilità di svolgere la Mediazione in modalità telematica (on line). In questo caso si conviene che la Mediazione è iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. Al procedimento di Mediazione si applica il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità e dei relativi criteri di calcolo, in vigore al momento dell'attivazione della procedura, sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

In ogni caso la Parte richiedente (sia Sara Assicurazioni, sia l'Assicurato) si impegna ad indicare nell'istanza di Mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della Polizza).

NC.10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

NC.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NC.12 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NC.13 - Limiti territoriali

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

NC.14 - Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni da parte del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio all'atto della stipulazione della presente Polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'Indennizzo dei danni, **a condizione che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e che il Contraente corrisponda a Sara Assicurazioni il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva**, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata ed è stata resa nota a Sara Assicurazioni o quest'ultima ne è venuta a conoscenza.

NC.15 - Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Art. 1900 Codice Civile, Sara Assicurazioni risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere a norma di legge.

NC.16 - Forma di assicurazione

Tutte le partite, eccetto quella "Terreno", sono assicurate nella forma a Valore Intero.
Le coperture per la Partita "Terreno" sono invece prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto.

NC.17 - Indicizzazione (la cui presenza è indicata sulla Scheda di Polizza)

Somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo (**esclusi quelli espressi in percentuale**) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (**esclusi quelli espressi in percentuale**) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

CN - GARANZIE CALAMITÀ NATURALI

Che cosa posso assicurare

CN.1 - Oggetto dell'assicurazione

Sara Assicurazioni indennizza, **nei limiti delle rispettive somme assicurate**, i danni materiali e diretti causati dagli eventi riportati nel successivo articolo CN.2 - Eventi assicurati, alle Partite:

- Fabbricato e/o
- Impianti e macchinari, Attrezzature e/o
- Terreno.

Contro quali danni posso assicurarmi

CN.2 - Eventi assicurati

Sara Assicurazioni indennizza **i danni materiali e diretti** subiti dalle Partite assicurate in conseguenza dei seguenti eventi, **così come definiti nel Glossario**:

- **Terremoto (Garanzia Obbligatoria)**
- **Franamento (Garanzia Obbligatoria)**
- **Alluvione, Inondazione, Esondazione (Garanzia Obbligatoria)**

Per tutti gli eventi indicati nel presente articolo, sono compresi in copertura:

- l'Indennizzo per i guasti/danni ai beni assicurati causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona **in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze** (Art. 1914 del Codice Civile);
- i danni da incendio, esplosione e scoppio verificatesi in conseguenza, **purché le Partite colpite da sinistro indennizzabile siano già oggetto di una copertura incendio emessa da Sara Assicurazioni.**

CN.3 - Estensioni di copertura (Garanzie opzionali)

Ad integrazione delle Partite assicurabili indicate nel precedente articolo CN.1 - "Oggetto dell'assicurazione", la copertura assicurativa per i danni materiali e diretti in conseguenza degli eventi assicurati di cui al precedente articolo CN.2 - "Eventi assicurati" può essere estesa anche alle seguenti:

CN.3.1 - Mercì e Arredamento

Se sulla Scheda di polizza è richiamata la Partita "Mercì e Arredamento", la copertura assicurativa è estesa anche ai beni che rientrano nella definizione di "Mercì e Arredamento" (vedasi Glossario).

CN.3.2 - Mercì e Arredamento in aumento

La somma indicata nella Scheda di polizza alla voce "Mercì e arredamento in aumento", si intende assicurata in aumento alla somma assicurata alla partita "Mercì e Arredamento", **per il solo periodo indicato** sulla medesima Scheda di polizza.

Pertanto, se sulla Scheda di polizza risulta operante la Partita "Mercì e Arredamento in aumento", la somma assicurata per "Mercì ed Arredamento" deve intendersi come somma delle partite "Mercì e Arredamento" e "Mercì e Arredamento in aumento".

CN.3.3 - Condizione aggiuntiva Mercì e Arredamento posti in locali interrati o seminterrati

(valida esclusivamente per "Alluvione, Inondazione, Esondazione")

Se sulla Scheda di polizza risulta operante la "Condizione aggiuntiva Mercì e Arredamento posti in locali interrati o seminterrati", a parziale deroga di quanto previsto nell'articolo CN.5.1 - "Esclusioni valide per la Partita opzionale "Mercì e Arredamento" e "Mercì e Arredamento in aumento" lettera k), la Sara Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle Partite "Mercì e Arredamento" e, se resa operante, "Mercì e Arredamento in aumento" poste o in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- **per ciascuna Partita assicurata, e per singolo sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% con un minimo pari a quello indicato per la Partita "Mercì e Arredamento";**
- **in nessun caso la Sara Assicurazioni pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo maggiore al 20% della somma assicurata per ciascuna Partita ("Mercì e Arredamento" e "Mercì e Arredamento in aumento", se resa operante), con il massimo di euro 100.000,00 complessivamente.**

CN.3.4 - Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro

Se è resa operante la presente "Estensione di copertura", la Sara Assicurazioni rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile, anche in eccedenza alle somme assicurate, le seguenti spese:

- **Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro**

Le spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del

sinistro.

Tali spese sono rimborsate **con un massimo pari alla somma assicurata indicata sulla Scheda di copertura.**

Sono inoltre incluse, **con il limite del 10% della somma assicurata suindicata**, le spese di smaltimento dei residui del sinistro rientranti sia nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che in quella di "rifiuti radioattivi" di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

- **Spese di riprogettazione**

Le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione del fabbricato identificato danneggiato dal sinistro stesso **fino alla concorrenza di 15.000 euro.**

Si intendono ricompresi senza applicazione del limite suindicato, gli oneri/costi di ricostruzione, diversi dalle spese per la progettazione, che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione.

Le presenti spese di riprogettazione sono rimborsabili solo se è assicurata la Partita Fabbricato.

Rimane in ogni caso escluso il rimborso di multe, ammende e sanzioni amministrative;

- **Spese di bonifica**

Le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la bonifica del terreno che si è resa necessaria in conseguenza del Sinistro, **a condizione che sia assicurata la Partita Terreno.**

La Sara Assicurazione non rimborsa importo superiore al 10% della somma assicurata per suddetta Partita. Tale importo non può in ogni caso essere superiore alla somma assicurata alla Partita Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto.

Alla presente estensione di copertura non si applica quanto previsto all'articolo "SXCN.7 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale".

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CN.4 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'Assicurazione è prestata sulla base delle dichiarazioni dell'Assicurato circa il materiale impiegato per la realizzazione delle strutture portanti verticali e orizzontali (strutture resistenti ai carichi verticali e laterali) del Fabbricato identificato nella Scheda di polizza, quali:

- Cemento armato;
- Acciaio;
- Muratura;
- Legno.

In caso di strutture miste, la classificazione sarà determinata in base al materiale predominante utilizzato nella struttura resistente ai carichi laterali.

Si precisa che per "predominante" si intende il materiale caratterizzato dal maggior volume.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita parziale dell'indennizzo.

CN.5 - Esclusioni

Sara Assicurazioni non indennizza i danni:

- ai fabbricati in corso di costruzione se sono già oggetto di altra copertura assicurativa contro i danni da eventi catastrofici quali i sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni;
- ai veicoli iscritti al P.R.A.;
- che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- che sono conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;
- relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
- causati da o dovuti a dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- relativi a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofici – e/o in ogni caso danni – non espressamente richiamati nella presente copertura assicurativa, anche se direttamente conseguenti o connessi al verificarsi di uno degli eventi assicurati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni da interruzione dell'attività);

Sono inoltre escluse dalle coperture assicurative tutte le Partite previste dal presente contratto qualora il fabbricato ove si svolge l'attività dichiarata sulla Scheda di polizza:

- è considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- se è gravato da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Sono infine esclusi:

- i beni immobili, che non siano conformi alla normativa urbanistica ed edilizia
- i beni che non siano conformi a norme di legge o altre disposizioni tecniche, ivi inclusi obblighi di manutenzione;

- i beni il cui utilizzo sia stato sospeso ovvero vietato per effetto di provvedimenti adottati dalle competenti autorità di riferimento.
- i rimborsi per:
 - a) spese sostenute per la demolizione, lo sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro;
 - b) spese di riprogettazione del fabbricato;
 - c) spese di bonifica del terreno,

salvo che non sia stata acquistata l'Estensione di garanzia "Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro" di cui all'articolo CN.3.4.

CN.5.1 - Esclusioni valide per la Partita opzionale "Merci e Arredamento" e "Merci e Arredamento in aumento"

Ferme le esclusioni indicate nel precedente articolo, limitatamente alle Partite "Merci e Arredamento" e "Merci e Arredamento in aumento", sono esclusi i danni:

- a) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto di sinistro indennizzabile sulle cose assicurate;
- b) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- c) a merci ed arredamento contenuti all'interno di fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- d) a merci ed arredamento contenuti all'interno di capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- e) a merci ed arredamento all'aperto;
- f) da distacco di roccia graduale;
- g) da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- h) da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

Inoltre, ai fini della garanzia Alluvione, Inondazione, Esondazione, sono anche esclusi i danni:

- i) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stitlicidio, trasudamento, infiltrazione;
- j) a merci e arredamenti contenuti all'interno di fabbricati costruiti in aree golenali;
- k) a merci e arredamenti posti in locali interrati o seminterrati;
- l) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

CN.6 - Scoperto, minimo di scoperto e limite di indennizzo

Per ciascun evento di cui all'articolo CN.2 e per ciascuna Partita assicurata:

- in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto la cui percentuale ed importo minimo, sono riportati sulla Scheda di polizza. Qualora in corrispondenza dello scoperto sia riportata una percentuale pari a 0, il minimo di scoperto deve intendersi operante a titolo di franchigia.
- in nessun caso la Sara Assicurazioni pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore della percentuale ("Limite di indennizzo") delle somme prestate alle singole Partite assicurate.

Limiti di indennizzo, scoperti e minimo di scoperto applicati alle singole partite sono riportati sulla Scheda di polizza.

CN.7 - Limiti di indennizzo per la Partita "Merci ed Arredamento"

Fermo quanto previsto nel precedente articolo CN.6, limitatamente alla Partita "Merci ed Arredamento", valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) Valori e Preziosi: non più del 10% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento", con il minimo di 1.500 euro ed il massimo di 3.000 euro;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento", con il massimo di 10.000 euro, per singolo oggetto;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento";
- d) Cose contenute nelle dipendenze: non più del 20% della somma assicurata per "Merci ed Arredamento". In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

CN.8 - Decorrenza della garanzia e termini di aspettativa per "Alluvione, Inondazione, Esondazione"

Fermo quanto previsto dall'articolo "NC.5 - Durata, pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione", e limitatamente agli eventi di alluvione, inondazione, esondazione, si prende atto che la relativa copertura decorre una volta che sia trascorso il termine temporale espresso in giorni ed indicato sulla Scheda di polizza alla voce "Termini di aspettativa per le garanzie alluvioni, inondazione, esondazione".

Esempio di liquidazione indennizzo	
Sinistro da evento Franamento Somma assicurata: 200.000 euro Danno 60.000 euro Scoperto 10%, con il minimo di 5.000 Limite di indennizzo: 100%	Importo liquidato
Scoperto 10%: 60.000 x 10% = 6.000 euro Importo indennizzo: 60.000 euro - 6.000 euro	54.000 euro

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Garanzia	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto	Limite di indennizzo
Terremoto (per le varie Partite assicurate)	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza
Franamento (per le varie Partite assicurate)	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza
Alluvione, inondazione, esondazione (per le varie Partite assicurate)	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza	Vedasi Scheda di polizza
Condizione aggiuntiva Merci e Arredamento posto in locali interrati o seminterrati	20%	Vedasi Scheda di polizza	20% della somma assicurata per ciascuna Partita con il massimo di euro 100.000,00 complessivamente
Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro	-	-	Vedasi Scheda di polizza
Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto residui del sinistro – Residui tossici, nocivi e rifiuti radioattivi	-	-	10.000 euro
Spese di riprogettazione	-	-	15.000 euro
Spese di bonifica	-	-	10% della somma assicurata alla Partita Terreno

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

SXCN - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

SXCN.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Sara Assicurazioni.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. **L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

SXCN.2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare le cose rimaste illese; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sara Assicurazioni **entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;**
- presentare alla Sara Assicurazioni **entro tre giorni successivi alla denuncia** un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- dare dimostrazione sia nei confronti della Società che dei Periti della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli mettendo a disposizione registri, documentazione contabile di magazzini, conti, fatture, titoli di pagamento o qualsiasi altro documento o prova che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Sara Assicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- fornire, a richiesta della Società, il verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del C.C.

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Sara Assicurazioni, **l'Assicurato riconosce alla stessa la facoltà di controllare la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rilasciate, anche mediante verifiche da effettuarsi presso le sedi dell'Assicurato stesso con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. L'esercizio di tale diritto non libera né il Contraente né l'Assicurato da alcuno dei propri obblighi.**

SXCN.3 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno,
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro,
- occulta, sottrae o manomette beni salvati dal sinistro,
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,
- altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso,

perde il diritto all'indennizzo.

SXCN.4 - Procedura per la valutazione del danno

La valutazione dell'ammontare del danno viene concordata direttamente dalla Sara Assicurazioni, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, mediante due Periti nominati uno dalla Sara Assicurazioni ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

SXCN.5 - Mandato dei periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo SXCN.2 - "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- 4) verificare la quantità, la qualità e l'esistenza dei Beni Assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dal successivo articolo SXCN.6 - "Determinazione del danno";
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, le spese di demolizione e sgombero e gli altri oneri connessi alla ricostruzione del Fabbricato assicurato, in conformità alle disposizioni che seguono.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per Sara Assicurazioni e per l'Assicurato, i quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, rimanendo impregiudicata in ogni caso ogni azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

SXCN.6 - Determinazione del danno

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:

A. per il Fabbricato: si stima la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui, escludendo soltanto il valore dell'area (valore a nuovo). Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima verrà effettuata sulla base del costo di costruzione con l'impiego di materiali di uso corrente.

B. per gli Impianti/Macchinari e per le Attrezzature, stimando l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o, nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato) stimando il costo di rimpiazzo a nuovo, cioè stimando il costo di rimpiazzo con altre nuove od equivalenti per rendimento economico ("Valore a nuovo").

Dalla stima suddetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso determinato al momento del sinistro, pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e deducendo da questo un deprezzamento stabilito in relazione alla natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza concomitante.

Per i Beni Assicurati danneggiati dagli eventi garantiti, o fuori uso od inservibili prima del Sinistro, l'Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante. **Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.**

C. per i Terreni: si stima la spesa necessaria per il ripristino e la bonifica (Costo di ripristino) delle parti del terreno distrutte o danneggiate.

D. per Mercì e Arredamento:

a) **Mercì:** si stima deducendo dal loro valore commerciale al momento del sinistro (in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali), il valore delle mercì illese, il valore residuo di quelle danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Ove la valutazione così formulata superasse i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Per le mercì vendute in attesa di consegna purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti mercì illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna (selling price). L'avvenuta vendita deve essere comprovata dalle prescritte scritture contabili;

b) **Arredamento:** stimando l'importo totale delle spese di riparazione (valutate secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o, nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un bene si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato) stimando il costo di rimpiazzo a nuovo, cioè stimando il costo di rimpiazzo con altre nuove od equivalenti per rendimento economico ("Valore a nuovo").

Dalla stima suddetta si deduce il valore ricavabile dai residui.

In nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso determinato al momento del sinistro, pari al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e deducendo da questo un deprezzamento stabilito in relazione alla natura, vetustà, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed ogni altra circostanza concomitante.

- c) Cose particolari: stimando il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento o la riparazione ridotto in relazione al loro stato d'uso ed utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. **L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo la riparazione (o ricostruzione) e purché questa avvenga entro il termine di dodici mesi dal sinistro.**
- d) Titoli di credito:
- 1) salvo diversa pattuizione, la Sara Assicurazioni **non pagherà l'importo per essi indennizzabile prima delle rispettive scadenze, se previste;**
 - 2) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
 - 3) l'Assicurato deve restituire alla Sara Assicurazioni l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
 - 4) per gli effetti cambiari l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

SXCN.7 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

In caso di assicurazione nella forma Valore intero per le Partite "Fabbricato", "Impianti, Macchinari, Attrezzature" e "Merci e Arredamento", se dalle stime fatte, con i criteri di cui al precedente articolo SXCN.6 - "Determinazione del danno", risulta che i valori dei beni assicurati alle singole partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, **la Sara Assicurazioni risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. (Art. 1907 C.C.);**

SXCN.8 - Tolleranza nella determinazione del valore dei beni assicurati - Deroga alla regola proporzionale

La Sara Assicurazioni rinuncia all'applicazione delle regola proporzionale prevista e descritta nel precedente articolo SXCN.7, se il valore dei beni assicurati alle singole partite non supera, al momento del sinistro, di oltre il 10% le correlative somme assicurate.

In caso contrario la Sara Assicurazioni risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato (somma assicurata) aumentato di detta percentuale e il valore dei beni risultante al momento del sinistro.

SXCN.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. (Spese di salvataggio), **a nessun titolo la Sara Assicurazioni può essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole Partite.**

SXCN.10 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione la Sara Assicurazioni provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo, a meno che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro ovvero venga notificato a Sara Assicurazioni un provvedimento giudiziario o altro atto relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non sia determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

SXCN.11 - Anticipo dell'indennizzo

L'Assicurato ha diritto di richiedere, **non prima di 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro**, il pagamento di un anticipo che, salvo diversa indicazione di Legge:

- deve essere fino al massimo del 30% (trenta per cento) del presumibile indennizzo;
- **deve riguardare un sinistro il cui importo indennizzabile supera sicuramente l'importo complessivo di 25.000 €**
- **non può avere un importo superiore a 250.000 euro.**

Tale anticipo viene corrisposto a **condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso.**

L'obbligo della Sara Assicurazione deve essere assolto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

SXCN.12 - Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione il contratto, **fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento del rischio**, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di 7 giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Trascorso tale periodo, la copertura assicurativa è operante solamente in relazione alla nuova ubicazione.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

SXCN.13 - Rinuncia alla rivalsa

Sara Assicurazioni rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate; i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, **purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

SXCN.14 - Programma QuickRestart Azienda Benpower

Programma di Quick Restart

Fermo quanto stabilito dalle presenti Condizioni di assicurazione, in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato ha diritto all'assistenza tecnica da parte di Benpower, società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri di calamità naturali.

Prestazioni gratuite previste dal programma Quick Restart di Benpower

Con la stipula della polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di **Quick Restart Azienda di Benpower** garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde 800 328960 attivo 24 ore su 24 365 giorni all'anno per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
- Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai Clienti non convenzionati;
- Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti;
- Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
- Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
- Partecipazione gratuita ai seminari tecnici Benpower.

Come attivare il servizio Quick Restart Azienda di BenPower:

- Contattare tempestivamente il numero verde 800 328960;
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo, il numero di polizza assicurativa e un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico Benpower fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico Benpower identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze del Contraente/Assicurato.

Servizio Trasparenza Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione Benpower non prevista dal programma **Quick Restart Azienda** sarà oggetto di proposta tecnico economica e oggetto di stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle prestazioni d'opera previsti nelle singole proposte di intervento, a titolo esemplificativo:
 - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi;
 - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici;
 - Risanamento di fabbricati civili ed industriali;
 - Decontaminazione di attrezzature, impianti e macchinari;
 - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione;

saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, sono rimborsati da Sara assicurazioni secondo quanto previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi.

- **I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 12 ore, sono indicativi e non vincolanti;**
- Benpower opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali;
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Benpower resta ad esclusivo carico della stessa;
- Benpower opera nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento;
- **Benpower non è responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.**

Chi è Benpower

Benpower è un'azienda internazionale leader nel settore della bonifica e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e beni che hanno subito danni da sinistri a esempio da incendi, allagamenti, eventi naturali, ecc.. Benpower effettua gratuitamente un sopralluogo entro 12 ore dalla chiamata, controllando accuratamente le apparecchiature, i macchinari e gli impianti coinvolti nel sinistro per verificare la fattibilità tecnica del ripristino e valutarne la convenienza economica ed effettua l'attività di bonifica e di ripristino direttamente sul luogo del sinistro, in maniera tempestiva, per limitare i danni e ottimizzare i risultati della bonifica.

Benpower, con tempestività, competenza, professionalità, affidabilità e trasparenza, opera da oltre vent'anni, con idonee attrezzature e personale specializzato, nel settore della bonifica, della decontaminazione e del ripristino di edifici industriali, abitazioni civili e di beni che hanno subito danni da sinistri quali incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

Tecnologie all'avanguardia, attrezzature specifiche, metodi e prodotti brevettati permettono a Benpower di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse. Benpower mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con l'obiettivo di ridurre i tempi di intervento, i costi e limitare i danni.